

Informativa per la clientela di studio

N. 146 del 30.10.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Novità in tema di detrazioni per le polizze vita

*Il Decreto Legge n. 102/2013, nel suo iter di conversione in legge, è stato modificato, nel senso che sono state apportate modifiche importanti per quanto riguarda la **detrazione degli oneri assicurativi**.*

*La **soglia massima di detraibilità dei premi assicurativi sulla vita e contro gli infortuni** è stata innalzata, rispetto al taglio previsto dal testo originario, ma la riduzione della detrazione dal 2013 sarà comunque importante rispetto a quella garantita ai contribuenti fino all'anno d'imposta 2012.*

Premessa

Il testo del D.L. n.102/2013, che sta seguendo l'iter necessario per la sua conversione in legge, apporta delle modifiche importanti per quanto riguarda la **detrazione degli oneri assicurativi**.

La **soglia massima di detraibilità dei premi assicurativi** sulla vita e contro gli infortuni viene **innalzata** a 630 euro per il 2013 e a 530 per il 2014 (a differenza degli originari 230 euro) .

Tali limiti sono stati estesi ai contratti di assicurazione sulla vita e sugli infortuni stipulati o non rinnovati entro il 31 dicembre 2000.

I contratti interessati dalle modifiche

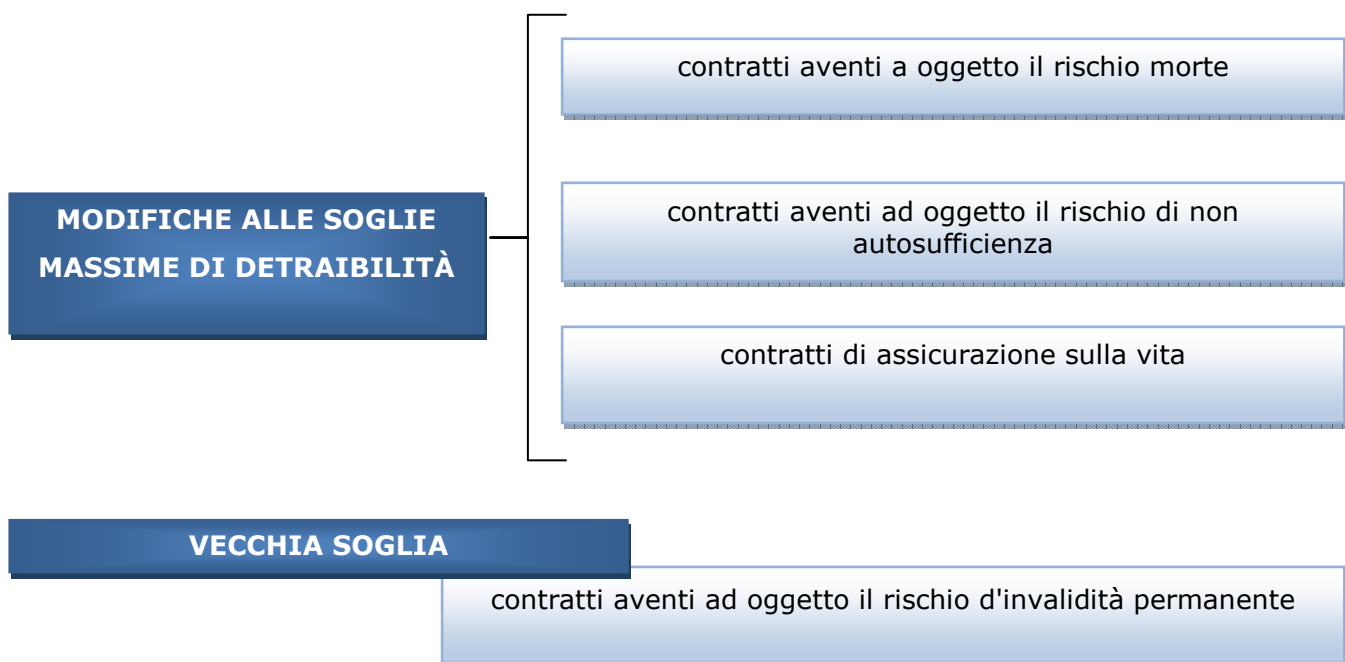
Sostanzialmente le modifiche al testo originario del decreto riguardano:

- i contratti aventi a oggetto il rischio morte (compresi quelli che prevedono l'erogazione della prestazione in caso di morte e quelli che prevedono l'erogazione in caso di permanenza in vita). Per quanto riguarda i contratti che

prevedono l'erogazione in caso di permanenza in vita, è possibile detrarre solo per la parte del premio riferibile al rischio morte;

- i contratti aventi a oggetto il rischio d'invalidità permanente (causata da infortuni o da malattia);
- i contratti aventi a oggetto il rischio di non autosufficienza che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana;
- contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti entro il 31 dicembre 2000.

NOTA BENE - Va detto che le **polizze assicurative per l'invalidità mantengono la soglia della detrazione a 1.291 euro**, come in origine, nonostante inizialmente fosse stata abbassata a 630 euro per il 2013 e a 230 per il 2014.



L'attuale detrazione degli oneri assicurativi

L'attuale regime di detraibilità dei premi (per l'anno 2012) versati a fronte di determinate polizze assicurative era già stato modificato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168. A seguito di dette modifiche dal 2001 sussiste, da un punto di vista **fiscale**, una **distinzione fra**:

- assicurazioni aventi finalità esclusivamente assicurative dal rischio morte o invalidità permanente;
- assicurazioni a carattere finanziario;
- assicurazioni con finalità previdenziali.

Tuttavia, considerando che le modifiche appena indicate non hanno effetto retroattivo, i contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 seguono ancora le “vecchie” regole di detraibilità.

Per individuare la corretta disciplina è necessario quindi distinguere a seconda che i **contratti** siano stati:

- stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000;
- ovvero a partire dal 1° gennaio 2001.

Contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000

Risultano detraibili nella misura del 19% i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, purché corrisposti sulla base di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000. La detrazione concernente i premi per assicurazione sulla vita o contro gli infortuni è concessa a condizione che il contratto di assicurazione:

- abbia durata non inferiore ai 5 anni dalla data di stipula;
- per il periodo di durata minima non consenta la concessione di prestiti.

Se **l'assicurazione è mista** infortuni/malattia è necessario individuare la quota di premio che copre il rischio infortuni, in quanto solamente quest'ultimo è onere detraibile. Il premio versato per la polizza malattia non è detraibile.

I contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2001

Danno diritto alla detrazione d'imposta solamente se riguardano assicurazioni aventi per oggetto:

- il rischio di morte;
- il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante;
- il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana (cioè l'incapacità di eseguire autonomamente le seguenti attività: assunzione degli alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti). Viene considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa.

Inoltre, i contratti di assicurazione devono prevedere:

- la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato;

- in nessun caso è ammessa la facoltà di recesso da parte dell'assicurazione.

Il **limite massimo detraibile** per tale tipologia di oneri è pari nel 2012 a **€ 1.291,14**. Ciò significa che l'importo della detrazione riconosciuta al contribuente potrà essere, **al massimo, pari a:**

$$\text{€ 1.291,14} \times 19\% = \text{€ 245,32}$$

ESEMPIO

Ad esempio, un contribuente, nel 2012, ha corrisposto un premio relativo a polizza di assicurazione stipulata in data 20/01/2005 pari ad € 2.600,00, di cui:

- relativo al rischio morte: € 150,00;
- relativo all'invalidità permanente non inferiore al 5%: € 1.300,00;
- di natura finanziaria: € 1.150,00.

In Unico, il contribuente potrà indicare la parte del premio relativa al rischio morte (€ 150,00) e all'invalidità permanente non inferiore al 5% (€ 1.300,00).

La restante parte del premio di natura finanziaria (€ 1.150,00 versata al fine di ottenere una rendita differita) non è detraibile. Il dichiarante, comunque, anche se ha versato un premio potenzialmente detraibile di € 1.450,00 (€ 1.300,00 + € 150,00), potrà indicare in dichiarazione dei redditi solo **l'importo massimo di € 1.291,14 arrotondato a € 1.291,00**.

Con le modifiche apportate dal D.L. 102/2013 che verrà convertito in legge, la nuova detrazione per il 2013 sarà pari sempre (a patto di ulteriori modifiche) al 19%, ma fino a una soglia massima di 630 euro e di 530 per il 2014 (a differenza degli originari 230 euro previsti nel testo originario del D.L. 102/2013).

Nell'esempio precedente, dunque, l'importo della detrazione riconosciuta al contribuente potrà essere, **al massimo, pari a € 119,70, € 120 arrotondato (€ 630 x 19%) nel 2013 e a € 100,70, € 101 arrotondato (€ 530 x 19%), per il 2014.**

NOVITÀ DETRAZIONE ONERI ASSICURATIVI (conv. in legge D.L. 102/2013)		
PERIODO	SOGLIA MASSIMA DI DETRAIBILITÀ	IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE
2012	€ 1.291	€ 245
2013	€ 630	€ 120
2014	€ 530	€101

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍